



FATTURAZIONE ELETTRONICA: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LE PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L'entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2019 della fatturazione elettronica ha dato origine ad alcuni dubbi per le ASD che hanno optato per il regime forfetario Legge 398.

In particolare:

- se per le ASD con ricavi commerciali inferiori ai 65 mila euro (nell'anno precedente) la situazione è apparsa chiara essendo stato previsto l'esonero dalla fatturazione elettronica con la conseguenza di poter continuare ad emettere la fattura cartacea anche per le prestazioni di pubblicità/sponsorizzazione;
- per le ASD e SSD con ricavi commerciali superiori ai 65 mila euro (nell'anno precedente) la previsione che è soggetta alla fatturazione elettronica ma deve essere il CLIENTE/COMMITTENTE titolare di partita iva (leggasi sponsor nella maggioranza dei casi) a dover emettere la fattura elettronica al posto dell'associazione aveva fatto sorgere dubbi sul fatto se si trattava di una fattura emessa materialmente dal cessionario/committente in nome e per conto del cedente/sodalizio sportivo, oppure di un'autofattura da assoggettare al regime di inversione contabile da parte del cessionario/committente

Con la pubblicazione delle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate in occasione di un videoforum organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili alcuni aspetti critici della normativa sono stati chiariti.


Le risposte che meritano di essere evidenziati sono:

punto 2.13 che chiarisce che il cessionario predisporrà una FE (tipo documento TD1) riportando gli estremi dell'ASD/SSD nella sezione cedente/prestatore, i suoi estremi nella sezione cessionario/committente e specificherà che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore; nulla cambia in termini di registrazione della fattura, che sarà "attiva" per l'ASD e "passiva" per il Cliente;

punto 2.14 chiarisce che nulla vieta che sia l'ASD a emettere autonomamente la FE esponendo l'IVA nel documento

punto 2.17 che prevede comunque la possibilità, per i soggetti in 398/91 che non abbiano conseguito nell'esercizio precedente proventi per attività commerciali per un importo non superiore ad euro 65 mila di avvalersi del sistema di fatturazione elettronica sia per il ciclo attivo che per quello passivo.

Volendo schematizzare la situazione è quindi questa:



DI SEGUITO LE DOMANDE E LE RISPOSTE COMPLETE FORNITE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

2.13. Come si deve procedere per verificare che il cliente emetta correttamente le fatture elettroniche per conto delle associazioni che nel 2018 abbiano superato 65.000 euro di proventi? Le fatture verranno comunque fornite cartacee dalla associazione al cliente per rispettare numerazione e data

progressiva? Come deve procedere il cliente per "emettere e registrare" le fatture di pubblicità/sponsorizzazione per conto delle ASD e conseguentemente le ASD devono tenere una contabilità parallela per poter poi liquidare l'iva?

RISPOSTA: Si potrà riscontrare, a partire dalla seconda metà del mese di febbraio 2019, nell'area riservata dell'Associazione le FE emesse per suo conto da parte del cliente. Le regole di registrazione e liquidazione non cambiano.

La disposizione normativa (d.l. n. 119/18) prevede che l'ASD assicuri l'emissione della FE da parte del cessionario/committente: pertanto, quest'ultimo predisporrà una FE (tipo documento TD1) riportando gli estremi dell'ASD (partita IVA e altri dati anagrafici) nella sezione "cedente/prestatore", i suoi estremi nella sezione cessionario/committente e specificherà che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore (nel campo 1.6 della FE occorre scegliere "CC" in quanto emessa dal cessionario/committente).

Nulla cambia in termini di registrazione della fattura (che risulterà "attiva" per l'ASD e "passiva" per il suo cliente titolare di PIVA).

2.14. A prescindere dal superamento o meno della soglia dei 65.000 euro, le associazioni che applicano la legge n. 398/1991 e emettono fatture elettroniche per scelta o per obbligo, possono emettere fatture elettroniche per sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie senza applicazione dell'iva (in reverse charge?) o devono richiedere obbligatoriamente l'autofattura elettronica al proprio committente?

RISPOSTA: La disposizione normativa (d.l. n. 119/18) prevede che l'ASD che, nell'anno precedente, abbia conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicuri l'emissione della FE da parte del cessionario/committente, ma nulla vieta che sia l'ASD a emettere autonomamente la FE (tipo documento TD1) ma esponendo l'IVA (e non in reverse charge) nel documento.

2.17. L'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, esonera dagli obblighi di fatturazione attiva e passiva, i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Ma se uno di questi soggetti volesse comunque valersi del sistema di fatturazione elettronica, sia per il ciclo attivo che per quello passivo, può farlo?

RISPOSTA: Si